



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOVEMBRE 2023

LA SUPER DEDUZIONE 2024 PER I NUOVI DIPENDENTI

A favore delle imprese che nel 2024 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, nell'ambito del Decreto attuativo "del primo modulo" della Riforma fiscale è previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

L'agevolazione spetta a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023

RIFORMA STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Atti illegittimi - Autotutela obbligatoria quando l'errore è palese

Errori di persona, di calcolo, sull'individuazione del tributo, o anche errori materiali dei contribuenti, facilmente riconoscibili. In queste ipotesi, in cui l'errore è palese, il Fisco sarà tenuto ad annullare – in tutto o in parte – gli atti impositivi, senza che sia il contribuente a doverlo chiedere con un'istanza. E ciò anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.

L'autotutela, uno degli strumenti deflativi del contenzioso, diventerà quindi obbligatoria. L'Agenzia non procederà a questa autocorrezione – con l'annullamento d'ufficio o la rinuncia all'imposizione – solo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole alle Entrate o «in caso di atti definitivi, decorsi tre mesi dalla definitività per mancata impugnazione».

Oggi l'annullamento "d'ufficio" di un atto illegittimo, il "mea culpa" del Fisco, è solo potenziale ed è raro che avvenga. E anche le istanze dei contribuenti, stilate in carta libera, vengono spesso lasciate cadere. Per agevolare la correzione in via autonoma, la nuova disposizione (articolo 10-quater dello Statuto) limita la responsabilità dei funzionari alle sole ipotesi di dolo. Mentre l'autotutela resta comunque facoltativa quando l'errore non è così evidente.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

AFFITTI BREVI E CEDOLARE SECCA

Nell'ambito del disegno di legge della Finanziaria 2024 il Legislatore ha introdotto rilevanti modifiche alla tassazione:

– dei redditi derivanti dalla “locazione breve” di più di 1 immobile, per i quali il contribuente ha scelto l'assoggettamento alla cedolare secca.

Al ricorrere di tale fattispecie è infatti previsto l'innalzamento dell'aliquota dal 21% al 26%;

INVESTIMENTI 4.0 PRENOTATI NEL 2022 DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.11.2023

I soggetti che nel 2022 hanno “prenotato”, con il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo:

- beni materiali ed immateriali “generici”;
- beni materiali “Industria 4.0”;

devono effettuare l'investimento entro il 30.11.2023 per evitare la perdita del credito d'imposta con riferimento ai beni “generici” ovvero il riconoscimento dello stesso con applicazione della minor percentuale del 20% (in luogo del 40%) per i beni “Industria 4.0”.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



POSTICIPO/RATEIZZAZIONE SECONDO ACCONTO IRPEF

IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI CON RICAVI / COMPENSI 2022 FINO A € 170.000

In base a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. f), n. 1, Legge n. 111/2023 (Legge Delega "Riforma fiscale"), che prevede la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti / saldi, l'art. 4, DL n. 145/2023 ha disposto:

- soltanto **per il 2023**
- soltanto **per persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000**
(dall'agevolazione sono esclusi tutti i soci di società sas, snc, srl e collaboratori familiari)
- il differimento del **termine di versamento**, dal 30.11.2023 al **16.1.2024**, con la **possibilità di rateizzare l'importo dovuto in 5 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal **16.1.2024**, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% per mese.

Si evidenzia che tale differimento del termine e la possibilità di rateizzare **riguarda soltanto** le seguenti imposte:

O IRPEF;

O cedolare secca;

O IVIE / IVAFE;

O imposta sostitutiva forfetari / minimi.

L'agevolazione **non ha rilevanza per i contributi inps ivs commercio e artigiani e gestione separata professionisti**, che dovranno essere versati entro l'ordinaria scadenza del 30/11/2023.

Termini agevolati per il versamento del secondo acconto imposte 2023 per i soggetti di cui sopra:

Modalità versamento **Termine versamento**

Unica soluzione <u>senza alcuna maggiorazione</u>	16.1.2024
--	-----------

OVVERO

5 rate mensili di pari importo (*)	1a rata	16.1.2024 <u>senza alcuna maggiorazione</u>
2a rata	16.2.2024	(*)
3a rata	18.3.2024 (16.3 cade di sabato)	(*)
4a rata	16.4.2024	(*)
5a rata	16.5.2024	(*)

(*) Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

PLUSVALENZA CESSIONE IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS 110%

Art. 18, commi da 2 a 4 - art. 67, comma 1, lett. b), TUIR – nuova lettera b-bis

Stando al disegno di legge di Bilancio 2024:

1 si aggiunge una nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, **art. 67, comma 1, lett. b-bis), TUIR**, individuabile ogni qualvolta si cede a titolo oneroso un bene immobile in cui il cedente o qualunque degli aventi diritto abbiano eseguito interventi agevolati superbonus 110% conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione;

2 nel calcolo della plusvalenza le spese agevolate con il superbonus al 110% (ma solo laddove l'agevolazione sia stata fruita tramite opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura): sono irrilevanti se all'atto della cessione gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni; rilevano al 50% qualora tale periodo quinquennale sia stato rispettato;

3 se l'immobile ceduto è stato acquistato/costruito da oltre cinque anni il costo di acquisto/costruzione è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

4 su tale plusvalenza è comunque possibile chiedere al notaio l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% prevista dalla Finanziaria 2006;

5 non sussiste plusvalenza imponibile sia se l'immobile è stato acquisito per successione, sia se è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione (ovvero per la maggior parte del periodo di possesso qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**